

8 - BUSTA PAGA

8.1 NOZIONI GENERALI

A ciascun accredito a titolo di salario corrisponde un “foglio retribuzione” specifico.

- **Nella parte superiore** del foglio retribuzione sono riportati i dati identificativi del dipendente: cognome e nome, luogo di lavoro, matricola, inquadramento ricoperto, scatti di anzianità maturati, composizione del nucleo familiare ai fini delle relative detrazioni, nonché il codice fiscale e il numero di polizza INAIL.
- **Nella parte centrale** sono indicate le voci retributive che costituiscono la retribuzione lorda mensile e le eventuali ritenute (ammortamento prestiti, quota associazioni sindacali, ecc.).
- **Nella parte inferiore** sono infine riportati il dettaglio delle ritenute contributive e fiscali a carico del lavoratore, i contributi a carico del datore di lavoro, l'importo netto della retribuzione mensile, una serie di dati di carattere informativo, aggiornati alla fine del mese precedente, tra i quali: il Trattamento di Fine Rapporto maturato, gli eventuali importi netti corrispondenti a contribuzioni spese locazioni, spese viaggio (per missioni e similari), la situazione di ferie e festività soppresse.

8.2 RETRIBUZIONE MENSILE

Le competenze mensili sono corrisposte il 27 di ciascun mese¹ (o ultimo giorno lavorativo precedente se il 27 non è lavorativo).

Entro il 20 dicembre è corrisposta la 13^a mensilità² (solitamente viene erogata il 13 dicembre).

8.2.1 Principali voci retributive

Sono erogate per 13 mensilità.

8.2.1.1 Stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare³

Voci derivanti dal CCNL

Inquadramento	Stipendio	Scatti di anzianità	Importo ex ristrut. tabellare
Q D – 4° livello	3.527,25	91,07	13,65
Q D – 3° livello	2.984,93	91,07	13,65
Q D – 2° livello	2.664,90	39,70	7,64
Q D – 1° livello	2.505,64	39,70	7,64
3 ^a area – 4 ^o livello	2.195,47	39,70	7,64
3 ^a area – 3 ^o livello	2.040,76	39,70	7,64
3 ^a area – 2 ^o livello	1.926,25	39,70	7,64
3 ^a area – 1 ^o livello	1.820,08	39,70	7,64
2 ^a area – 3 ^o livello	1.713,91	33,99	6,54
2 ^a area – 2 ^o livello	1.668,40	27,78	5,34
2 ^a area – 1 ^o livello	1.622,91	27,78	5,34
1 ^a area G. Nott.	1.544,64	20,22	3,89
1 ^a area	1.516,73	19,21	3,70

Scatti di anzianità e Importo ex ristrutturazione tabellare⁴:

Il primo scatto e il primo importo ex ristrutt. maturano dopo 4 anni dalla data di assunzione⁵, successivamente vengono riconosciuti con cadenza triennale. Decorrono dal 1^o giorno del mese in cui maturano⁶.

Numero degli scatti complessivo per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi 1^o e 2^o livello:

- 12 scatti per personale in servizio al 19/12/94;
- 8 scatti per gli assunti dal 19/12/94.

Numero degli scatti complessivo per i Quadri Direttivi 3^o e 4^o livello:

- 9 scatti per personale in servizio al 1/7/95;
- 7 scatti per gli assunti o nominati dal 1/7/95.

¹ CCNL, art. 39.

² CCNL, art. 40.

³ CCNL, art. 39; CCNL, art. 85 per Aree Professionali e art. 75 per Quadri Direttivi. Gli importi riportati nella tabella sono in vigore dal 1/12/05.

⁴ CCNL, art. 86 per Aree Professionali e art. 76 per Quadri Direttivi.

8.2.1.2 Assegno di equivalente importo⁷

Voce derivante dal CCNL; riconosciuta in tutte le Banche rete.

Per gli avanzamenti economici automatici nei livelli retributivi delle Aree Professionali⁸ maturati dopo il 19/12/94, con esclusione di quelli in corso a quella data, viene riconosciuto il trattamento economico relativo con la voce “assegno di equivalente importo”, e non più l’inquadramento. L’assegno è pari alla differenza retributiva su tutte le voci tra l’inquadramento ricoperto e il livello retributivo maturato per automatismo.

8.2.1.3 Assegno di anzianità⁹

Voce derivante dal CCNL; riconosciuta in tutte le Banche rete.

Non si applica a chi è stato assunto dopo il 19/12/1994.

Si tratta di un assegno di **€23,71** che viene riconosciuto al personale dopo 10 anni di permanenza nel 3° livello retributivo della 3^a area e nel 2^o livello della 3^a area qualora non abbia già un inquadramento o trattamento economico superiore.

Al personale inserito al 1^o e 2^o livello della 2^a area viene riconosciuto un assegno di **€22,35** dopo 7 anni di anzianità; agli assunti ante 19/12/1994 spetta un secondo assegno dopo ulteriori 7 anni di anzianità. L’assegno di anzianità viene assorbito in caso di passaggio al livello retributivo superiore.

8.2.1.4 Indennità di Ruolo Chiave¹⁰

Voce derivante dal CCNL, importi definiti dall’azienda; riconosciuta in tutte le Banche rete.

Ai Quadri Direttivi inseriti nei Ruoli Chiave spetta il seguente trattamento economico:

- per Ruolo Chiave 1: **€258,23**
- per Ruolo Chiave 2: **€619,75**

Questa indennità assorbe, a concorrenza, l’Assegno ex CCNL, l’Assegno ex intesa, oltre ad eventuali assegni ad personam fructi.

Qualora vengano meno le mansioni che comportino il riconoscimento del Ruolo Chiave viene mantenuta l’indennità sotto forma di assegno ad personam, qualora detta indennità sia stata percepita per almeno 12 mesi.

8.2.1.5 Assegno ex CCNL¹¹

Voce derivante dal CCNL; riconosciuta in tutte le Banche rete.

E’ una voce retributiva prevista per gli ex Funzionari inseriti nei Quadri Direttivi. E’ pari:

- per gli ex F4 inseriti nel QD3, alla differenza della voce stipendio del QD3 e QD4
- per gli ex F3, F2, F1 inseriti nel QD4, all’importo relativo ai punti di maggiorazione percepiti al 31/12/2000 o alla differenza retributiva tra il grado di ex Funzionario e i Quadri Direttivi.

L’assegno ex CCNL è rivalutato sulla base della dinamica economica prevista dal contratto nazionale, ma è assorbibile in caso di passaggio dal 3^o al 4^o livello dei QD e nei Ruoli Chiave.

8.2.1.6 Assegno ex intesa¹²

Voce derivante dal CCNL; riconosciuta in tutte le Banche rete.

Viene riconosciuto nel caso di passaggio da QD2 a QD3, per garantire un aumento economico minimo annuo di **€1.549,37**, poiché il nuovo inquadramento comporta l’azzeramento degli scatti maturati.

L’assegno è assorbibile per effetto di incrementi retributivi. L’assorbimento dovuto agli scatti di anzianità avviene per la differenza tra l’importo dello scatto previsto per il QD3 e quello previsto per il QD2.

8.2.1.7 Assegno ex indennità aziendale di categoria¹³

Voce derivante dal CIA; riconosciuta solo agli ex Funzionari già SanPaolo al 31/12/00.

⁵ Il periodo di Apprendistato è computato solo per un biennio ai fini degli scatti. Vedi capitolo “CONTRATTO DI APPRENDISTATO”.

⁶ Per il personale già Cariparo in servizio al 31/5/06 la decorrenza rimane anticipata al 1^o gennaio e 1^o luglio a seconda del semestre in cui maturano.

⁷ CIA, art. 12.

⁸ Vedi capitolo “PROMOZIONI”.

⁹ CCNL, art. 101.

¹⁰ Circolare aziendale SanPaolo n. 11829 del 30/11/00.

¹¹ CCNL, art. 73, nota a verbale.

¹² CCNL, art. 76.

¹³ Circolare aziendale SanPaolo n. 11829 del 30/11/00.

È una voce retributiva che è stata modificata nel tempo da successivi accordi tanto da renderla per i funzionari nominati prima del 1/1/93 una tabella quasi individuale. Nel passaggio dei Funzionari ai Quadri Direttivi di 3° e 4° livello, è stata mantenuta nella misura individualmente frutta al 31/12/2000, con le stesse caratteristiche.

Non viene assorbito in caso di passaggio dal 3° al 4° livello dei QD e nei Ruoli Chiave.

8.2.2 Voci retributive del CIA per il personale in servizio all'1/11/99

Sono erogate per 13 mensilità.

8.2.2.1 Assegno ex ristrutturazione¹⁴

È riconosciuto solo al personale in servizio all'1/11/99.

Deriva dalla “mensilizzazione” del premio di rendimento extra-standard. Viene rivalutato in base alla dinamica economica prevista dal CCNL.

Per il **personale già Sanpaolo Imi**, in servizio al 1/11/99, l’assegno viene determinato applicando le seguenti tabelle:

Percentuale da applicare mensilmente alla			
	voce STIPENDIO	voce SCATTI DI ANZIANITA'	voce ASS. EX CCNL o IND. RUQLO CHIAVE
QD4	2,00%	2,50%	2,10%
QD3	2,00%	2,50%	1,85%

	quota ex accordo 27/7/94 (58%) **		quota variabile eccedente standard (eccedenza al 150%)		quota mensile in sostituzione 1ª quota fissa all'1/1/01 ¹⁵	quota mensile in sostituzione 2ª quota fissa all'1/1/01 ¹⁶		
	Percentuale da applicare mensilmente alla							
	voce STIPENDIO	voce SCATTI DI ANZIANITA'	voce STIPENDIO	voce SCATTI DI ANZIANITA'				
QD2	2,44%	4,46%	3,04%	5,54%	29,95	23,49		
QD1	2,38%	4,46%	2,95%	5,54%	28,64	23,49		
3A-4L	2,38%	4,46%	2,68%	5,00%	26,50	23,49		
3A-3L	2,30%	4,46%	2,39%	4,62%	21,89	23,49		
3A-2L	2,23%	4,46%	2,20%	4,38%	15,97	23,49		
3A-1L	2,16%	4,46%	2,05%	4,23%	15,53	23,49		
2A-3L	2,08%	4,46%	1,79%	3,85%	5,12	23,49		
2A-2L	2,04%	4,46%	1,76%	3,85%	0	20,16		
2A-1L	2,00%	4,46%	1,38%	3,08%	0	18,21		
1A	1,89%	4,46%	0,98%	2,31%	0	19,60		

** Questa quota viene erogata al 12° anno di servizio (con ultimo giudizio non “negativo”) o alla promozione per merito a 3A 3L.

In caso di passaggio al 3° livello dei Quadri Direttivi, l’Assegno ex ristrutturazione viene mantenuto nell’importo frutto nel momento dell’inquadramento e viene rivalutato in base alla dinamica contrattuale. Non viene assorbito neppure in caso di inquadramento a QD4 e Ruolo Chiave.¹⁷

¹⁴ CIA, Appendice 1.

¹⁵ Importi da rivalutare in base agli aumenti previsti dal CCNL (1/1/01: 0,55%; 1/3/02: 1,80%; 1/6/02: 0,80%; 1/11/02: 1,20%; 1/2/03: 0,80%; 1/8/03: 0,80%; 1/1/04: 1,90%; 1/2/05: 2%; 1/7/05: 0,90%; 1/12/05: 1%).

¹⁶ Vedi nota precedente.

¹⁷ Accordo tra OO.SS. e Sanpaolo Imi del 25/7/2001 sulla ristrutturazione del premio di rendimento.

Per il personale ex Banco di Napoli l'assegno ex ristrutturazione è il seguente:

	Importi al 1/1/2003 ¹⁸
QD2	€3,71
QD1	€3,84
3A 4L	€2,60
3A 3L	€3,67
3A 2L	€4,62
3A 1L	€4,08
2A 3L	€4,87
2A 2L	€4,74
2A 1L	€5,12
Guardiano	€5,12

Per il personale di Cariparo, Carisbo, Carive, Friulcassa, SanPaolo Banca dell'Adriatico, al momento della stampa sono in corso le trattative per la definizione delle relative tabelle.

8.2.2.2 Assegno integrativo¹⁹

E' riconosciuto solo al personale 3A 4L²⁰, QD1 e QD2 già Sanpaolo Imi in servizio al 1/11/99.

Vengono riconosciuti gli importi previsti dalle seguenti tabelle²¹, con inserimento nella colonna relativa allo scatto di anzianità in essere al 1/11/99. In ogni caso, al personale che matura, con 27 anni di servizio, il trattamento economico della 3^a area 4^o livello viene riconosciuto l'importo massimo di €239,38.

In caso di passaggio al 3^o livello dei Quadri Direttivi, l'Assegno integrativo viene mantenuto in misura fissa nell'importo fruito nel momento dell'inquadramento. Non viene assorbito neppure in caso di inquadramento a QD4 e Ruolo Chiave.²²

¹⁸ Importi da rivalutare in base agli aumenti previsti dal CCNL (1/2/03: 0,80%; 1/8/03: 0,80%; 1/1/04: 1,90%; 1/2/05: 2%; 1/7/05: 0,90%; 1/12/05: 1%).

¹⁹ CIA, Appendice 1, art. h.

²⁰ Sono equiparati a 3A4L anche i colleghi che percepiscono l'assegno di equivalente importo.

²¹ Per il personale che percepisce l'assegno di equivalente importo, la cifra relativa all'assegno integrativo viene sommata in busta paga nella voce "assegno di equivalente importo" e non ha una specifica esposizione.

²² Circolare aziendale SanPaolo n. 11829 del 30/11/00.

Personale assunto ante 19/12/1994
ASSEGNI INTEGRATIVI PER QD1 e QD2

**Personale assunto ante 19/12/1994
ASSEGNI INTEGRATIVI PER 3A - 4L**

Personale assunto post 19/12/1994 (e comunque entro il 1/11/99)

ASSEGNI INTEGRATIVI PER QD1 e QD2

Prox. scatto (anche figur.)	Scatto al 1/11/99												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
01	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
02	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
03	17,82	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
04	73,34	63,52	35,64	17,82	==	==	==	==	==	==	==	==	==
05	93,48	83,41	83,41	73,34	63,52	==	==	==	==	==	==	==	==
06	113,36	113,36	103,55	93,48	83,41	83,41	==	==	==	==	==	==	==
07	206,84	175,85	144,61	113,36	113,36	103,55	93,48	==	==	==	==	==	==
08	229,05	217,94	206,84	206,84	175,85	144,61	113,36	113,36	==	==	==	==	==
09	240,15	240,15	240,15	229,05	217,94	206,84	206,84	175,85	144,61	==	==	==	==
10	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	229,05	217,94	206,84	206,84	==	==	==
11	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	229,05	217,94	==	==
12	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	==
13	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15	240,15

Personale assunto post 19/12/1994 (e comunque entro il 1/11/99)

ASSEGNI INTEGRATIVI PER 3A – 4L

Prox. scatto (anche figur.)	Scatto al 1/11/99												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
01	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
02	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
03	17,82	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
04	73,08	63,27	35,38	17,82	==	==	==	==	==	==	==	==	==
05	92,96	83,15	83,15	73,08	63,27	==	==	==	==	==	==	==	==
06	113,10	113,10	103,03	92,96	83,15	83,15	==	==	==	==	==	==	==
07	206,07	175,08	144,09	113,10	113,10	103,03	92,96	==	==	==	==	==	==
08	228,27	217,17	206,07	206,07	175,08	144,09	113,10	113,10	==	==	==	==	==
09	239,38	239,38	239,38	228,27	217,17	206,07	206,07	175,08	144,09	==	==	==	==
10	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	228,27	217,17	206,07	206,07	==	==	==
11	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	228,27	217,17	==	==
12	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	==
13	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38	239,38

8.2.2.3 Maggiorazione integrativa indennità di carica aziendale

E' riconosciuta solo al personale già Cariparo in servizio al 1/11/99.

Al personale assunto entro il 19/12/94 con inquadramento o trattamento economico del 3A 4L, nonché al personale assunto dal 20/12/94 al 1/11/99 che percepisce l'assegno di equivalente importo del 3A 3L, dopo 3 anni consecutivi di giudizio non negativo viene riconosciuta la maggiorazione integrativa dell'indennità di carica aziendale, pari all'1,20% della voce stipendio del 3A 4L.

8.2.2.4 Assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale

E' riconosciuto solo al personale già Cariparo in servizio al 1/11/99.

Al personale assunto entro il 19/12/94 con inquadramento o trattamento economico del 3A 4L, nonché al personale assunto dal 20/12/94 al 1/11/99 che percepisce l'assegno di equivalente importo del 3A 3L, dopo ulteriori 3 anni consecutivi (per un totale di 6 anni) di giudizio non negativo, viene riconosciuto l'assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale, pari al 2,30% della voce stipendio del 3A 4L.

8.2.2.5 Maggiorazione dell'assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale

E' riconosciuta solo al personale già Cariparo in servizio al 1/11/99.

Al personale assunto entro il 19/12/94 con inquadramento o trattamento economico del 3A 4L, nonché al personale assunto dal 20/12/94 al 1/11/99 che percepisce l'assegno di equivalente importo del 3A 3L, dopo ulteriori 6 anni consecutivi (per un totale di 12 anni) di giudizio non negativo, viene riconosciuta la maggiorazione dell'assegno integrativo dell'indennità di carica aziendale, pari al 2,75% della voce stipendio del 3A 4L.

8.3 INDENNITÀ

Sono erogate per 12 mensilità. Illustriamo le voci di indennità più ricorrenti e applicate a tutte le Banche rete.

8.3.1 Indennità di rischio²³

Voce derivante dal CCNL.

Per gli addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori e i cassieri: **€126,62**.

A tutti i punti operativi dell'azienda viene applicata in via generalizzata l'indennità di rischio prevista dal CCNL per le piazze di 1ª categoria (nella misura suindicata).

L'indennità di rischio è erogata per l'intera cifra anche ai lavoratori a part time. In caso di malattia, l'indennità di rischio continua ad essere corrisposta (fino al collocamento in aspettativa).

8.3.2 Maggiorazione indennità di rischio²⁴

Voce derivante dal CCNL.

In caso di adibizione giornaliera allo sportello con maneggio valori di durata superiore alle 5 ore l'indennità di rischio è proporzionalmente maggiorata:

- in caso di adibizione per 6 ore la maggiorazione è del 20%, pari a **€25,32**;
- qualora la predetta adibizione sia superiore alle 6 ore giornaliere, l'indennità è maggiorata di un ulteriore 14%, pari a **€46,60** complessive.

In caso di malattia, la maggiorazione non viene corrisposta per il periodo di assenza.

8.3.3 Maggiorazione aziendale indennità di rischio²⁵

Voce derivante dal CIA.

Nel caso di adibizione alla cassa per 6 ore e 30 minuti giornalieri viene erogata anche la maggiorazione aziendale di **€30,99** mensili (€6,20 per giorno nel caso di adibizione nel mese per meno di 5 giorni di operatività).

8.3.4 Indennità rischio saltuario

Voce derivante dal CIA.

Al personale adibito saltuariamente alla cassa viene corrisposta un'indennità mensile costituita da:

- il 50% dell'indennità piena (indennità di rischio e maggiorazione) prevista dal CCNL + un pro rata per ogni giorno di adibizione pari a 1/21 del rimanente 50%
- €6,20, cioè 1/5 della maggiorazione aziendale, per ogni giorno di adibizione.

L'indennità piena viene riconosciuta dopo 5 giorni di adibizione nel mese, anche non consecutivi.

8.3.5 Indennità personale addetto al monte pegni²⁶

Voce derivante dal CIA per il personale SanPaolo, SanPaolo Banco di Napoli, SanPaolo Banca dell'Adriatico.

- Magazziniere - Perito estimatore: (oltre a €7,58 quale erogazione eventualmente revocabile) **€126,62**;
- Aiuto Perito estimatore addetto alle pignorazioni: (oltre a € 5,57 quale erogazione eventualmente revocabile) **€126,62**;
- Altri Aiuto Perito estimatore: **€90,24**.

²³ CCNL, art. 42 e CIA, art. 19.

²⁴ CCNL, art. 42.

²⁵ CIA, art. 19, dichiarazione dell'azienda.

²⁶ CIA, art. N.

8.3.6 Indennità tram²⁷

Voce derivante dal CCNL.

E' corrisposto ai lavoratori, esclusi QD3 e QD4, che prestino servizio nei centri suindicati con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, un concorso spese tranviarie di:

Verona	€1,11
Catania	€1,21
Bari	€1,24
Venezia	€1,27
Padova, Palermo	€1,34
Trieste	€1,47
Bologna	€1,50
Messina, Napoli, Torino	€1,55
Genova	€1,70
Firenze	€2,01
Roma	€2,32
Milano	€2,92

8.3.7 Indennità per centralinisti

Voce derivante dal CIA, per il personale SanPaolo, SanPaolo Banco di Napoli, SanPaolo Banca dell'Adriatico.

È una indennità mensile di **€21,69** erogata al personale addetto in via esclusiva ai centralini telefonici²⁸ e per gli addetti alla Banca Telefonica. Per i centralinisti non vedenti è prevista inoltre dal CCNL un'indennità giornaliera di **€6,00**²⁹.

8.3.8 Indennità per lavoro in locali sotterranei³⁰

Voce derivante dal CCNL.

È una indennità mensile di **€45,99**, erogata al personale che è adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali, per oltre metà dell'altezza, al di sotto del livello stradale.

8.3.9 Indennità per orario giornaliero extra standard³¹

Voce derivante dal CCNL.

È prevista una indennità giornaliera di **€ 3,68** erogata al personale delle Aree Professionali, esclusi i Quadri Direttivi, il cui orario giornaliero termina dopo le 18,15 e prima delle 19,15.

Se l'orario giornaliero termina dopo le 19,15 l'indennità giornaliera diventa di **€ 4,30** (in questo caso compete anche la riduzione di un'ora dell'orario settimanale).

8.3.10 Indennità di turno³²

Voce derivante dal CCNL.

È una indennità giornaliera di **€ 4,30** erogata al personale delle Aree Professionali, esclusi i Quadri Direttivi, il cui orario di lavoro settimanale è distribuito in turni.

8.3.11 Indennità di turno notturno³³

Voce derivante dal CCNL.

È una indennità giornaliera di **€30,68** erogata al personale che effettui turni compresi tra le ore 22 e le ore 6. L'indennità viene ridotta a metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore fra le 22 e le 6.

8.3.12 Rimborso forfetario giornaliero per gli addetti MOI e Banca telefonica³⁴

Voce derivante dal CIA.

²⁷ CCNL, art. 42.

²⁸ CIA, art. M.

²⁹ CCNL, art. 59.

³⁰ CCNL, art. 42.

³¹ CCNL, art. 92.

³² CCNL, art. 93.

³³ CCNL, art. 78 e 93.

³⁴ Scambio di lettere tra OO.SS. e Sanpaolo Imi del 27/10/06.

È un rimborso forfetario giornaliero per uso auto di **€ 8,91** riconosciuto al personale adibito a turni che abbiano inizio / termine dopo le ore 22,30 e prima delle ore 6,00, nonché al personale adibito a turni presso Centri collegati esclusivamente da mezzi forniti dall'azienda attivi in orari non corrispondenti ai turni.

8.3.13 Indennità di reperibilità³⁵

Voce derivante dal CCNL.

È una indennità giornaliera di **€ 30,68** erogata al personale in reperibilità ed è ragguagliata ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di €13,95.

8.3.14 Indennità per consulenza al sabato³⁶

Voce derivante dal CCNL.

È una indennità di **€ 18,42**, erogata per ogni sabato di lavoro nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato, per il personale che svolge attività di promozione e consulenza, nonché per gli addetti a filiali situate in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati, ecc.

8.3.15 Indennità di direzione³⁷

Voce derivante dal CIA.

Ai direttori spetta un'indennità mensile diversificata a seconda della complessità operativa della filiale (per le Filiali Retail e Private si considerano le attività finanziarie totali e gli impegni, mentre per le Filiali Imprese si considera il totale degli impegni opportunamente valorizzati)³⁸:

Classe 1	Classe 2	Classe 3
€ 87,50	€ 166,67	€ 187,50

Le classi di complessità vengono comunicate annualmente, con conseguente definizione della relativa indennità.

L'indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'inquadramento del direttore sia superiore al livello teorico richiesto per la filiale, o nel caso di Ruolo Chiave 1 e 2.

8.3.16 Indennità di sostituzione³⁹

Voce derivante dal CIA.

Per i periodi di sostituzione del Direttore o del Responsabile Family Market, al personale formalmente incaricato⁴⁰ viene riconosciuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante per l'inquadramento contrattuale previsto per tali ruoli⁴¹. La differenza retributiva è calcolata su stipendio⁴² e assegno ex ristrutturazione, compresa la quota di 13^a mensilità, nonché l'indennità di direzione. L'importo è calcolato dividendo la differenza retributiva mensile per 30 e moltiplicando per i giorni di calendario ricompresi nel periodo di sostituzione.

8.4 RITENUTE CONTRIBUTIVE E FISCALI

Le principali ritenute sono:

8.4.1 Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)

- Fino a €39.297 (€3.274 mensili) 8,89%.

³⁵ CCNL, art. 34.

³⁶ CCNL, art. 78 e 93.

³⁷ CIA, art. 18.

³⁸ In fase iniziale si considerano:

- per la prima classe, il totale degli asset fino a €50 milioni;
- per la seconda classe, da 50 a 100 milioni di euro;
- per la terza classe, oltre €100 milioni.

³⁹ CIA, art. 2.

⁴⁰ Vedi capitolo "INQUADRAMENTI".

⁴¹ Ricordiamo che le sostituzioni di Quadri Direttivi da parte di personale della 3^a Area escludono la remunerazione dello straordinario.

⁴² Nel caso di sostituzione di QD3, il raffronto viene effettuato come se ci fosse la promozione a tale inquadramento. Vedi capitolo "QUADRI DIRETTIVI"

- Per la quota oltre €39.297 9,89%.

8.4.2 Fondo di Solidarietà⁴³

Per il solo personale in servizio a tempo indeterminato: 0,125%.

8.4.3 Enpdep

La prestazione consiste in un assegno in caso di morte del dipendente, del coniuge o di familiari a carico⁴⁴: 0,027%.

8.4.4 Previdenza Complementare⁴⁵

Per il solo personale in servizio a tempo indeterminato e con Contratto di apprendistato: aliquote differenziate in base agli statuti dei Fondi di Previdenza Complementare specifici (per il Fondo Pensioni Gruppo SanPaolo Imi le aliquote variano dallo 0 al 14% sulla base della scelta esercitata dall'iscritto).

8.4.5 Assistenza Sanitaria Integrativa

Contribuzione differenziata in base ai regolamenti statutari di Cassa Assistenza SanPaolo e F.I.A. Cariparo⁴⁶.

8.4.6 Irpef⁴⁷

L'IRPEF dal 1/1/2005 è stata rinominata IRE, ancorché nel linguaggio corrente continui a essere chiamate IRPEF. È calcolata sul reddito annuo, al netto delle deduzioni previste, applicando i vari scaglioni di aliquota. **Mentre andiamo in stampa è in discussione la Legge Finanziaria per il 2007 che modificherà strutturalmente l'IRPEF;** riportiamo comunque l'attuale normativa in quanto di riferimento per la dichiarazione dei redditi del 2006.

Per calcolare le ritenute su ciascuna busta paga, sono prima sottratte dall'imponibile le deduzioni eventualmente spettanti e sul risultato vengono applicati scaglioni mensili ottenuti dividendo per 12 gli scaglioni annui. Poiché l'IRPEF è annuale, viene effettuato un conguaglio finale nella retribuzione di dicembre. La normativa prevede, tuttavia, che la tassazione effettuata sulle mensilità sia quanto più possibile vicina a quella effettiva, per evitare a fine anno conguagli di imposta eccessivamente onerosi. Quindi, qualora le retribuzioni aumentino durante l'anno, il sostituto d'imposta ridetermina di volta in volta l'importo delle deduzioni e delle detrazioni spettanti, stornando quegli importi riconosciuti nei mesi precedenti in misura superiore rispetto al reddito presunto annuo.

8.4.6.1 Deduzioni annue (no tax area e family area)

Le deduzioni sono le somme da sottrarre al reddito prima di calcolare l'imposta linda (diversamente dalle "detrazioni" che invece sono gli importi da sottrarre dall'imposta linda).

NO TAX AREA

Dal 1/1/2003 sono state introdotte le seguenti deduzioni:

- **Deduzione base**, pari a €3.000 indipendentemente dal tipo di reddito e dalla sua durata;
- **Deduzione ulteriore**, in base al tipo di reddito: per i lavoratori dipendenti è di € 4.500, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

Queste deduzioni sono però teoriche, in quanto sono inversamente proporzionali alla misura del reddito stesso.

⁴³ Vedi capitolo "FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO".

⁴⁴ Vedi capitolo "PRESTAZIONE ENPDEP".

⁴⁵ Data la complessità della previdenza complementare nel gruppo, ci limitiamo a indicare solo il Fondo Pensioni Gruppo SanPaolo Imi che riguarda tutto il personale di nuova assunzione.

⁴⁶ Vedi capitolo "ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA".

⁴⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 3/1/05.

La formula di calcolo della deduzione effettiva per il lavoro dipendente è:

$$\frac{26.000 + 7.500 - \text{reddito complessivo}}{26.000} \left\{ \begin{array}{l} \text{Se il risultato è 1, la deduzione spetta per intero.} \\ \text{Se è meno di 1, spetta in proporzione (risultato x 7.500).} \\ \text{Se è 0 o minore di 0, la deduzione non spetta.} \end{array} \right.$$

DEDUZIONI PER FAMILIARI A CARICO (FAMILY AREA)

Queste deduzioni, introdotte dal 1/1/2005, sostituiscono interamente le precedenti detrazioni per familiari a carico. Il limite di reddito annuo per essere fiscalmente a carico non è variato ed è di €2.840,51.

- Deduzione per il coniuge e per il primo figlio se l'altro genitore manca o è legalmente separato: **€3.200**
- Deduzione per figli e altri familiari: **€2.900**
- Deduzione per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni: **€3.450**
- Deduzione per ciascun figlio portatore di handicap: **€3.700**.

Gli importi indicati sono annuali e devono essere rapportati a mese. Le deduzioni per figli e altri familiari devono essere ripartite tra gli aventi diritto.

Anche queste deduzioni sono teoriche, in quanto sono inversamente proporzionali alla misura del reddito stesso. La formula di calcolo della deduzione effettivamente spettante è:

$$\frac{78.000 + \text{deduzioni teoriche} - \text{reddito complessivo}}{78.000} \left\{ \begin{array}{l} \text{Se il risultato è 1, la deduzione spetta per intero.} \\ \text{Se è meno di 1, spetta in proporzione (risultato x importo deduzioni).} \\ \text{Se è 0 o minore di 0, la deduzione non spetta.} \end{array} \right.$$



esempio

Esempio di lavoratore con reddito di € 30.000 e con 2 figli a carico, di cui 1 di età inferiore a tre anni. La deduzione teorica spettante al 50% con il coniuge è di € 3.175,00, pari a € 2.900 + € 3.450 diviso 2. La deduzione effettiva spettante è determinata dal seguente calcolo:

$$\frac{78.000 + 3.175 - 30.000}{78.000} = \frac{0,6560 \times 3.175}{78.000} = \text{€}2.082,80$$

8.4.6.2 Aliquote Irpef in vigore dal 1/1/2005

Scaglioni reddito annuo	Aliquote
Fino a 26.000,00	23%
Da 26.000,01 a 33.500,00	33%
Da 33.500,01 a 100.000,00	39%
Oltre 100.000,00	39% + 4% contributo solidarietà

Alle aliquote sopra indicate vanno aggiunte:

- l'addizionale regionale, che è differenziata per regioni a partire dallo 0,90% del reddito annuo,
- l'addizionale comunale, che viene decisa dal comune di residenza e può andare da nessuna trattenuta fino ad un massimo dello 0,50% del reddito annuo.

Queste ritenute vengono effettuate in 11 rate a partire da gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

8.5 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VOCI IMPONIBILI AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI

Voci retributive	Imponibile			
	IRPEF	INPS	TFR ⁴⁸	Cassa Prev. ⁴⁹
Stipendio	SI	SI	SI	SI
Scatti anzianità	SI	SI	SI	SI
Importo ex ristruttur.	SI	SI	SI	SI
Assegno equival. importo	SI	SI	SI	SI
Assegni di anzianità	SI	SI	SI	SI
Assegno ex CCNL	SI	SI	SI	SI
Assegno ex ind. categoria	SI	SI	SI	SI
Assegno ex intesa	SI	SI	SI	SI
Ind. ruolo chiave	SI	SI	SI	SI
Assegno ex ristruttur.	SI	SI	SI	SI
Assegno integrativo	SI	SI	SI	SI
Assegni familiari	NO	NO	NO	NO
Indennità tram	SI	SI	SI	SI
Ind. rischio	SI	SI	SI	NO
Ind. rischio saltuaria	SI	SI	NO	NO
Ind. centralino	SI	SI	SI	NO
Ind. sotterraneo	SI	SI	SI	SI
Ind. turno diurno	SI	SI	SI	NO
Ind. turno notturno	SI	SI	NO	NO
Ind. orari extra standard	SI	SI	SI	NO
Ind. lavoro al sabato	SI	SI	NO	NO
Ind. reperibilità	SI	SI	NO	NO
Ind. direzione	SI	SI	SI	SI
Ind. grado superiore	SI	SI	SI	SI
Lavoro straordinario	SI	SI	NO	NO
Premio produttività	SI	NO ⁵⁰	NO	NO
Salario incentivante	SI	SI	NO	NO
Diaria	SI ⁵¹	SI ⁵²	NO	NO
Rimborso pendolarismo	SI ⁵³	SI ⁵⁴	NO	NO
Ferie/Festività non godute	SI	SI	NO	NO
Provvidenza handicap	SI	NO	NO	NO
Assegni di studio	SI	SI	NO	NO
Assegni studio per figli	NO ⁵⁵	NO	NO	NO



NOTA BENE: il premio aziendale di produttività, e i premi di anzianità, l'azionariato ai dipendenti e il salario incentivante sono trattati rispettivamente nei capitoli “PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ”, “PREMIO DI ANZIANITÀ” e “SISTEMA INCENTIVANTE”.

⁴⁸ Imponibile valido anche ai fini della previdenza complementare.

⁴⁹ Per il personale già Sanpaolo in servizio al 31/12/90. Ricordiamo comunque che, ai fini del calcolo della pensione integrativa, sono considerate le voci riconosciute nell'ultimo mese lavorato.

⁵⁰ E' esente per la quota fino al 3% della retribuzione annua percepita nell'anno solare di riferimento (c.d. “decontribuzione”).

⁵¹ E' esente fino a €46,48 giornaliere; se sono riconosciute anche spese per alloggio o vitto, l'importo esente è ridotto a €30,99; se sono riconosciute spese per alloggio e vitto, l'importo è di €15,49.

⁵² Vedi nota precedente.

⁵³ E' esente fino a €1.549,37 nel primo anno del trasferimento.

⁵⁴ Vedi nota precedente.

⁵⁵ Sono tassati solo se il reddito eventuale del figlio supera il minimo previsto ai fini IRPEF.